

Cassa Integrazione Guadagni/CIGO

La **Cassa Integrazione Guadagni ordinaria – CIGO** per l'industria integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa.



Dal **23 febbraio al 31 agosto 2020** si possono richiedere 14 settimane (9 e altre 5 aggiuntive). Sono riconosciute ulteriori 4 settimane dal **1 settembre al 31 ottobre 2020**.

I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche potranno usufruire di queste quattro settimane anche per periodi **precedenti al 1° settembre 2020** a condizione che abbiano già usufruito delle 14 settimane per causale Covid-19.



- 1. Informazione:** l'azienda comunica la sospensione di attività - totale o parziale - alle Organizzazioni Sindacali.
- 2. Consultazione e esame congiunto**, anche per via telematica, che deve concludersi entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione.



Il trattamento ordinario di cassa integrazione salariale, causale Covid-19 **spetta a tutti i datori di lavoro del settore industriale e artigiano dell'edilizia e affini**.

Ne possono beneficiare **tutti i lavoratori in forza presso l'azienda alla data del 25 marzo 2020** anche senza un'anzianità di 90 giorni.



Il pagamento è previsto **nella busta paga del lavoratore** se anticipato dal datore di lavoro, **o con pagamento diretto** da parte dell'Inps su richiesta del datore di lavoro.

Cassa Integrazione per le aziende con già in corso una Cassa Integrazione Straordinaria

L'impresa che alla data del **23 febbraio 2020** aveva già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario può presentare domanda di CIGO causale Covid-19, per una durata di 9 settimane per periodi **23 febbraio 31- agosto 2020**, incrementati di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo se esaurite le precedenti 9.

Sono riconosciute altre 4 settimane **dal 1 settembre al 31 ottobre 2020**.

La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione del trattamento straordinario già in corso.

Fondo Integrazione Salariale-assegno ordinario/FIS

Il **Fondo di Integrazione Salariale – FIS** interviene nei confronti di tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma d'impresa – che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, di settori nei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale ovvero di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.



Dal **23 febbraio al 31 agosto 2020** si possono richiedere 14 settimane (9 e altre 5 aggiuntive). Sono riconosciute ulteriori 4 settimane dal **1 settembre al 31 ottobre 2020**.

I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche potranno usufruire di queste quattro settimane anche per periodi **precedenti al 1° settembre 2020** a condizione che abbiano già usufruito delle 14 settimane per causale Covid-19.



- 1. Informazione:** l'azienda comunica la sospensione di attività - totale o parziale - alle Organizzazioni Sindacali.
- 2. Consultazione e esame congiunto**, anche per via telematica, che deve concludersi entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione.





Ne possono beneficiare **tutti i lavoratori in forza presso l'azienda alla data del 25 marzo 2020** anche senza un'anzianità di 90 giorni.



Il pagamento è previsto **nella busta paga del lavoratore** se anticipato dal datore di lavoro, **o con pagamento diretto** da parte dell'Inps su richiesta del datore di lavoro. Solo per l'assegno ordinario riferito alla causale Covid-19 ai lavoratori spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare – ANF

Cassa Integrazione per gli Operai Agricoli/CISOA

La **CISOA** è concessa agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato.



I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020 senza limite di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero delle giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.



Per gli operai agricoli a tempo determinato (stagionali) deve essere presentata la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga – CIGD



Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fermo restando i massimali.

L'importo del trattamento di integrazione salariale ordinario non può superare ogni anno gli importi massimi mensili, rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

I massimali, per l'anno 2020 sono:

- Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari a €. 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): €. 998,18 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari a €. 939,89 al lordo della tassazione
- Lavoratori con retribuzione mensile superiori a €. 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): €. 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari a €. 1.129,66 al lordo della tassazione

Nel caso di utilizzo della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese, il numero delle ore lavorabili per ciascun mese andrà calcolato con i seguenti divisori per il calcolo della retribuzione mensile utile ai fini dell'individuazione del massimale, calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi.

**ANNO 2020
ORE LAVORABILI**

Gennaio	184	Aprile	176	Luglio	184	Ottobre	176
Febbraio	160	Maggio	168	Agosto	168	Novembre	168
Marzo	176	Giugno	176	Settembre	176	Dicembre	184

Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.



3 giugno 2020

LA CGIL SEMPRE CON TE
www.cgil.veneto.it